



STATUTO NET.PRO

(Associazione di 2° Livello "Network di Esperti Tecnici per la Protezione Civile")

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di 2° livello (formata da associazioni territoriali di tecnici qualificati) denominata "**Network di Esperti Tecnici per la Protezione Civile**", avente per acronimo **NET.PRO**; L'acronimo può anche riportare la dizione in inglese del nominativo, "**Network Expert Technicians for Civil Protection**".
2. L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura della Protezione Civile, della ricerca e della scienza.
3. L'Associazione è costituita su base volontaria e nel rispetto della piena democrazia tra gli associati.
4. Tutte le cariche sono coperte a titolo gratuito.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione NET.PRO ha sede in Italia.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione opera con fini di solidarietà civile, sociale e culturale in ambito di Protezione Civile, per fornire interventi ed apporti qualificati nell'ambito delle competenze dell'ingegneria e delle professioni tecniche, poste a servizio e a tutela della collettività e dell'ambiente, sia in fase di prevenzione e sia per gli interventi nelle Emergenze.
2. L'associazione di 2° livello "NET.PRO", attraverso l'organo Direttivo, ha lo scopo di:
 - ✓ Valorizzare e qualificare l'attività del volontariato;
 - ✓ Incrementare i rapporti di collaborazione fra le associazioni di volontariato associate e fra queste e le Istituzioni;
3. Realizzare sinergie tra strutture e risorse, modalità e caratteristiche di addestramento e di intervento;
4. Promuovere iniziative atte alla formazione e informazione dei gruppi.
5. La NET.PRO si riserva, inoltre, di individuare forme di collaborazione con qualunque Organizzazione od Ente Pubblico anche mediante le loro forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i vari organismi, e con gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento nei casi di legge o in quelli previsti dallo Statuto.

Art. 5 - Attività dell'Associazione

1. L'Associazione si propone di valorizzare la cultura della sicurezza e della prevenzione negli ambiti di attività specifica dell'ingegneria e ad essa correlate e nel campo delle metodiche tecniche e di ingegnerizzazione delle problematiche della Protezione Civile, delle calamità naturali e della tutela e messa in sicurezza del territorio e della protezione ambientale.
2. NET.PRO si ispira alle finalità di formazione ed aggiornamento professionale dei tecnici (ingegneri, architetti, geometri e geologi) sulle tematiche tecniche di competenza della Protezione Civile; coinvolgimento dei tecnici nelle attività di competenza della Protezione

Civile, delle istituzioni e delle Associazioni preposte alla salvaguardia del patrimonio pubblico e privato e alla sicurezza del cittadino, del territorio e dell'ambiente.

3. L'attività dell'Associazione si esplica nel coordinamento delle Associazioni di Volontariato aderenti, in conformità agli indirizzi normativi ed agli obiettivi di riferimento. Per il raggiungimento dei suoi fini, NET.PRO intende promuovere varie attività, in particolare:
- Promuovere e sostenere la costituzione e lo sviluppo dell'associazionismo con finalità di Protezione Civile;
 - Proporre alle istituzioni competenti corsi di formazione e di aggiornamento per il Volontariato;
 - Predisporre periodiche attività di addestramento o esercitazioni;
 - Acquisire e valutare le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle Organizzazioni di Volontariato;
 - Rappresentare le esigenze delle Organizzazioni di Protezione Civile, presso le sedi competenti (Regioni e Dipartimento), in relazione alle finalità di protezione civile;
 - Proporre iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione anche attraverso le scuole, per una maggiore educazione alla riduzione del rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
 - Assicurare la propria collaborazione alle iniziative ed alle attività disposte dalle autorità competenti;
 - Promuovere la comunicazione tra le Organizzazioni di Volontariato dei Tecnici di Protezione Civile operanti sul territorio Italiano, con le modalità indicate dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - Collaborare con gli Enti preposti nell'ambito della propria competenza nelle attività di prevenzione, previsione, soccorso e superamento delle emergenze, nonché per il coordinamento e il supporto alle organizzazioni aderenti nell'assolvimento dei loro compiti;
 - Predisporre convenzioni a disposizione delle singole associazioni aderenti.
4. Dette finalità saranno realizzate attraverso specifiche attività i cui programmi potranno essere definiti di comune accordo tra NET.PRO e il Dipartimento di Protezione Civile, anche collaborando con gli Enti professionali di afferenza, e con eventuali ulteriori accordi con Enti ed Associazioni, che potranno essere di interesse per NET.PRO.
5. L'Associazione NET.PRO avrà compito di sensibilizzazione dei tecnici, sia iscritti agli Albi professionali che non iscritti, sui temi del volontariato, della Protezione Civile e della sicurezza e prevenzione, di promozione di iniziative sul territorio per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione in merito ai rischi derivanti da calamità naturali.
6. L'Associazione si propone in ogni caso di:
- a. effettuare studi, ricerche, seminari, iniziative ed interventi intesi a divulgare la cultura della prevenzione dell'emergenza e della sicurezza, nonché a promuovere, incentivare e valorizzare la professionalità degli ingegneri, architetti, geometri, geometri laureati e geologi che esplicano la propria attività di volontariato nell'ambito della Protezione Civile o in attività connesse alla Protezione Civile o di supporto ad altri Enti Istituzionali e Associazioni;
 - b. promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, iniziative ed interventi, volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico, negli specifici settori della Protezione Civile e della Sicurezza dal rischio sismico, dal rischio ambientale, dal rischio idrogeologico e, in generale, della messa in sicurezza del territorio;
 - c. promuovere ogni iniziativa atta a fornire assistenza e supporto tecnico e logistico nelle attività di prevenzione dalle calamità naturali, previsione del rischio e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione Civile;
 - d. promuovere e realizzare programmi di studio e di ricerca, finalizzati alla soluzione tecnica per la riduzione del rischio ed alle attività tipiche della Protezione Civile,



anche attraverso protocolli di intesa e forme di collaborazione con la Scuola Superiore di Protezione Civile delle Regioni Italiane, gli Ordini territoriali delle Professioni Tecniche, con i Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche e le loro strutture, le Istituzioni, l'ANCI, gli Istituti di Ricerca, le Università e le altre Associazioni operanti nel settore;

- e. fornire valutazioni, studi e pareri in materia di Prevenzione e Protezione Civile, oltre che valutazioni su corsi di formazione, studi, programmi e piani di Protezione Civile;
- f. compiere attività di sperimentazione ed elaborazione di progetti pilota;
- g. partecipare all'attuazione di eventuali protocolli d'intesa tra Ordini e Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- h. agevolare, promuovere e fornire tutte le informazioni necessarie per la costituzione di analoghe associazioni, anche presso gli Ordini Professionali Tecnici;
- i. svolgere attività di promozione e collegamento con altre forme di volontariato e con altre Associazioni, in particolare con quelle specifiche di Protezione Civile, Difesa Civile e Sicurezza, anche al fine di assicurare loro un sostegno ed un adeguato sviluppo su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
- j. Attuare, anche in collaborazione con gli Ordini Professionali Tecnici, con le Amministrazioni ed Autorità pubbliche, con le Istituzioni scientifiche, le Organizzazioni, le Associazioni, gli Enti Pubblici o Privati, italiani o stranieri, ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 - Dotazione, Entrate e Gestione delle spese

1. L'Associazione avrà un patrimonio costituito dai beni acquistati mediante le quote associative o donazioni o altre forme di finanziamento.
NET.PRO potrà accettare elargizioni, lasciti, donazioni e legati sia di beni mobili che immobili, che a qualsiasi titolo gli perverranno da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati.
2. Costituiscono entrate dell'associazione:
 - la quota associativa annuale, il cui importo sarà deciso dal Consiglio Direttivo;
 - eventuali contributi, che le associazioni aderenti, od i singoli soci delle stesse, conferiranno;
 - gli ulteriori contributi esterni;
 - tutte le possibili forme di finanziamenti previste dalla normativa vigente (Codice del Terzo settore, D.L. 3 luglio 2017, n. 117);
 - gli introiti derivanti da eventuali iniziative diverse, ad esempio: pubblicitarie, connesse all'attività editoriale, di sponsorizzazioni, di contribuzioni per manifestazioni culturali e scientifiche.
3. La gestione delle spese e dei rimborsi delle spese verrà disciplinata con apposito Regolamento e comunque sarà conforme alla legislazione vigente per il volontariato.
4. L'esercizio finanziario avrà inizio il 1 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7 - I Soci

1. Sono soci dell'Associazione le Associazioni territoriali, che sono composte da tecnici qualificati, quali ingegneri, architetti, geometri e geologi, iscritti e non ai propri Ordini Professionali, indipendentemente dalla provincia di residenza, che con spirito altruistico desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della propria azione, avvalendosi anche della attività della NET.PRO, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Non è ammesso per gli associati, delle singole associazioni aderenti a NET.PRO, stipulare con questa Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro



dipendente e autonomo. L'attività svolta dai volontari delle associazioni aderenti a NET.PRO non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Art. 8 - Modalità di adesione all'associazione

1. La domanda di iscrizione dei soci è direttamente sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, che si riserva di accettare o respingere la domanda a suo insindacabile giudizio. Per aderire alla associazione NET.PRO occorre presentare domanda tramite l'apposito modulo, firmato esclusivamente dal Legale Rappresentante.
2. Il Legale Rappresentante, a nome e per conto della propria Associazione, deve inoltre dichiarare di accettare ed osservare Statuto e Regolamento di NET.PRO. Il Legale Rappresentante delle Associazioni di Volontariato aderenti a NET.PRO si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo di NET.PRO qualsiasi variazione apportata al proprio interno e di interesse per NET.PRO (es.: variazione del Legale Rappresentante, o del Direttivo, ...).
3. L'iscrizione decorre dal momento in cui la relativa domanda è stata accolta ed è stato effettuato il versamento della quota associativa relativa al primo anno eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo esplicita disdetta mediante formale comunicazione scritta (a mezzo e-mail o a mano protocollata presso la sede, raccomandata postale, fax, pec), almeno un mese prima della scadenza dell'anno in corso.
5. Le Associazioni di Volontariato sono tenute ad informare per iscritto il Consiglio Direttivo di NET.PRO in caso che, per qualsiasi motivazione, non intendano mantenere la propria adesione a NET.PRO.
6. La durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dallo Statuto sociale e dal Regolamento

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio decade al verificarsi di una delle seguenti cause:
 - a. quando non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali;
 - b. quando sia stato omesso il pagamento della quota annuale e non vi si provveda nei termini comunicati dal Presidente;
 - c. quando, in qualunque modo, siano stati tenuti comportamenti che possono recare danno all'immagine dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo;
 - d. per recesso;
 - e. per esclusione;
 - f. per estinzione dell'associazione.
2. Il socio cessato non ha diritto alla liquidazione delle quota di adesione, e/o di altre somme o di altri beni, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
3. La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso e diverrà efficace dall'anno successivo.
4. L'esclusione nei confronti del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione può essere attivata quando il socio non partecipa attivamente in alcun modo alla attività dell'associazione, né da risposta con qualche motivazione ad almeno n. 2 (due) richieste scritte del Presidente o di un componente del Consiglio Direttivo, né si rende disponibile per 3 (tre) tra emergenze od iniziative nel sociale dell'Associazione consecutive, oppure se non paga la quota associativa, se deliberata, entro 6 (sei) mesi dal termine previsto e dopo almeno un invito scritto.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e dopo aver svolto almeno un tentativo di ascoltare la posizione dell'associato interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera



raccomandata, o altro strumento digitale equivalente, all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente dovrà sospendere temporaneamente il provvedimento di espulsione, fino alla prima convocazione dell'Assemblea, dove inserirà all'ordine del giorno la discussione sul provvedimento di espulsione contestato e l'Assemblea delibererà in via definitiva.

5. Il recesso, l'esclusione e la perdita della qualità di socio sono annotati, a cura del Segretario, sul libro soci.

Art. 10 - Organi dell'associazione

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Revisore o collegio dei Revisori, qualora sia costituito.

Si ribadisce che tutte le cariche sociali, di seguito riportate sono gratuite.

Art. 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutte le Associazioni aderenti ed è l'organo sovrano dell'associazione di 2° livello NET.PRO.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è costituita dai Legali Rappresentanti o dai loro Delegati, designati da ciascuna Associazione di Volontariato aderente a NET.PRO (in tal caso si definisce la "delega temporanea", perché valida esclusivamente per la partecipazione ad una determinata Assemblea). Eventuali delegati temporanei rappresentano l'Associazione solo nell'assemblea alla quale sono stati delegati e non sono eleggibili.
3. L'assemblea ordinaria, viene convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, a seguito di delibera dell'Esecutivo, per l'approvazione:
 - ✓ del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - ✓ della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente
 - ✓ stabilire la quota associativa
4. L'Assemblea dei soci è convocata a mezzo e-mail, od a mezzo lettera, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'assemblea andrà inviata all'indirizzo risultante dal Registro degli Aderenti, nonché al Revisore o ai Revisori dei conti, se tale organismo è stato costituito come previsto dall'art. 17 del presente statuto.
5. Sono funzioni dell'Assemblea dei soci le decisioni attinenti gli indirizzi a carattere generale dell'Associazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, convenuti o rappresentati. Nel Regolamento possono essere indicati eventuali ulteriori limiti di presenze per la seconda convocazione.
7. L'Assemblea può anche essere convocata in videoconferenza ovvero in forma mista con partecipazione fisica ed in videoconferenza.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, anche a mezzo delega scritta. Ogni partecipante non può avere più di 1 (una) delega.
9. Spetta all'Assemblea dei soci:
 - a. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. La nomina e la revoca del Revisore o del collegio dei revisori, ove se ne ravvisi l'opportunità per la loro costituzione;
 - c. Fissare le linee generali di indirizzo inerenti l'attività dell'Associazione;



- d. Deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e/o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo;
 - e. Approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
 - f. Deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori;
 - g. Deliberare in merito al ricorso del provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.
10. L'Assemblea dei soci verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, che presiede l'Assemblea, anche in seguito a specifica richiesta di almeno 2 (due) soci, con indicazione dell'Ordine del Giorno.
 11. In apertura di seduta, i partecipanti possono richiedere al Presidente di inserire in coda all'ordine del giorno, argomenti non previsti e non deliberati dall'Esecutivo – purché non attinenti alle nomine delle cariche sociali, tranne nelle assemblee straordinarie appositamente convocate - sui quali ritengono opportuna la decisione dell'Assemblea. Qualora non vi fosse la possibilità di discutere su questi argomenti, essi devono essere in ogni modo discussi nella riunione successiva.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di 9 (nove) membri ed un minimo di 3 (tre). Il numero dei componenti ed il loro nominativo viene deciso dall'Assemblea. La votazione può avvenire per acclamazione ovvero in segreto, a mezzo scheda, sulla base delle candidature espresse nel corso dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea tra i legali rappresentanti, che si candidano ad essere eletti, oppure tra i delegati delle Associazioni aderenti (in tal caso si definisce la "delega permanente", perché rimane valida fino all'intera durata della carica).
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per la durata di 3 (tre) anni, e comunque fino all'insediamento del successivo Consiglio Direttivo. I consiglieri sono rieleggibili e non c'è alcun limite al numero di mandato dei consiglieri.
4. Spetta al Consiglio Direttivo di NET.PRO:
 - a. eleggere nel proprio seno il **Presidente**, il **Vice Presidente**, il **Segretario** ed il **Tesoriere**;
 - b. deliberare sull'attività associativa coerentemente con le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei soci;
 - c. affidare ai suoi componenti od a terzi lo studio di specifiche questioni, progetti o proposte. Il Consiglio Direttivo indica, inoltre, fra i componenti dell'Associazione coloro che rappresenteranno l'Associazione nelle commissioni, nei gruppi di lavoro e nei comitati, in tutte le occasioni in cui ciò verrà specificatamente richiesto da parte di Enti Pubblici e Privati o altre Associazioni;
 - d. proporre modifiche dello Statuto, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - e. Assolvere ad ogni altro incarico affidatogli dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto a mezzo posta elettronica inviata almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.
5. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in videoconferenza ovvero in forma mista, con partecipazione fisica ed in videoconferenza.
6. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei Consiglieri, delegato dal Presidente. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono pubblici.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dispiega l'attività necessaria al



raggiungimento dei fini sociali, secondo le direttive del Consiglio Direttivo medesimo e nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei soci.

2. In particolare il Presidente, seguendo l'elenco, indicativo e non esaustivo, di seguito riportato, può:
 - a. dare esecuzione ai programmi deliberati dal Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione;
 - b. stipulare Accordi, Intese, Convenzioni, Protocolli, Contratti nelle aree di interesse e di intervento dell'Associazione, per nome e per conto della stessa Associazione;
 - c. gestire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e predisporre lo svolgimento dell'attività della stessa.

A tal proposito può:

- aprire conti correnti bancari o postali;
- eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, Ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
- affidare incarichi amministrativi a persone di fiducia, anche esterne alla Associazione;
- effettuare pagamenti ad eventuali dipendenti;
- operare autonomamente per spese e pagamenti diversi per importi fino ad una cifra massima, che sarà stabilita dal Regolamento, per importi maggiori sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata o disgiunta del Tesoriere.

- d. affidare incarichi professionali a terzi per l'adempimento delle attività dell'Associazione;
- e. sottoscrive polizze assicurative per la copertura da rischio infortuni e danni a terzi dei volontari;
- f. Convocare e redigere l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo;
- g. Predisporre i programmi di attività didattica, culturale e scientifica secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
- h. Presiedere l'Assemblea dei soci.

Art. 14 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente ricopre un ruolo di supporto all'attività del Presidente e lo sostituisce in ogni suo compito, in caso di assenza o per sua delega.

Art. 15 - il Segretario

1. il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nella esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento delle attività e delle iniziative promosse.
2. In particolare, il Segretario:
 - a. Cura la redazione e l'attuazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'Associazione e, unitamente al Presidente, li sottoscrive;
 - b. Si occupa delle comunicazioni ai soci ed agli altri organi sociali, cura, assieme al Presidente, i rapporti con terzi ed altre associazioni.

Art. 16 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, ne tiene le contabilità e riferisce periodicamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo sulla situazione patrimoniale dell'Associazione.
2. Il tesoriere cura la richiesta del pagamento della quota associativa annuale ed il relativo incasso.
3. Il Tesoriere sottoscrive, previo autorizzazione del Presidente, i bonifici e mandati di pagamento per le spese di sua competenza e predisporre quelli di competenza del



- Presidente, verifica la corrispondenza fra le deliberazioni consiliari e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese ed il bilancio preventivo.
4. Il Tesoriere deve tempestivamente segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.
 5. Il tesoriere controlla la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e predispone i bilanci ed i documenti connessi da presentare all'Assemblea dei soci.
 6. Controlla che tutte le delibere di spesa siano state regolarmente approvate dal Consiglio Direttivo prima di procedere ai relativi pagamenti.
 7. Nella sua attività, il Tesoriere può farsi coadiuvare da personale esterno, all'uopo designato.

Art. 17 – Revisore – Collegio dei Revisori

1. Il Revisore o il Collegio dei Revisori è costituito laddove l'Assemblea ne ravvisi l'opportunità, o se deriva da obblighi di legge: durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili una sola volta.
2. In caso di costituzione di un Collegio, questo è composto da 3 (tre) membri.
3. Il Revisore, ovvero i componenti del Collegio, è nominato dall'assemblea dei Soci. Il Revisore, od il Collegio dei Revisori, vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il Revisore od i componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea, su invito del Presidente.

Art.18 - Iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. L'Associazione, ricorrendone i presupposti, dovrà richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in quanto Associazione di volontariato. In tal modo potrà accedere ai benefici ed alle agevolazioni previste dal D.P.R. 194/2001, nonché a tutte le forme di finanziamento previste per le gli Enti del Terzo Settore (ETS) dal Dlgs. n. 117 del 03/07/2017.
2. Quando ci saranno i presupposti per la trasformazione dell'associazione in Rete Associativa (minimo 20 [venti] associazioni aderenti a NET.PRO), sarà predisposta l'Assemblea per la trasformazione dell'Associazione in Rete Associativa e sarà richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS.

Art. 19 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Per lo scioglimento dei soci occorrerà la maggioranza qualificata ai sensi di legge, maggioranza più 1 degli associati.
3. Il patrimonio sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. n. 117 del 3/7/2017.

Art. 20 – Libri sociali

1. Oltre ai libri e alle scritture richiesti per legge, l'Associazione cura la tenuta di:
 - a) Libro dei soci;
 - b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Revisore/Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.
3. Tutti i libri sociali sono custoditi dall'Associazione, escluso il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Revisore/Collegio dei Revisori dei Conti per la cui cura e custodia è delegato il Revisore/Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.
3. I soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dell'Associazione tutti i libri sociali di cui al presente articolo e di ottenerne estratti.



4. Tutti i documenti di cui sopra possono essere elaborati e tenuti su supporto informatico.

Art. 21 – Rinvio all'ordinamento generale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché nelle leggi del volontariato D.L. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni e della Protezione Civile D.L. n.1 del 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile) e successive modificazioni ed integrazioni.

